

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'istituto «Centro studi psicosomatica» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 con cui è stata confermata l'abilitazione all'istituto predetto nella sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 con il quale è stata autorizzata l'attivazione della sede periferica di Pescara dell'istituto suddetto;

Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Centro studi psicosomatica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Roma;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di attivazione della seconda sede periferica, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario rilevando in particolare che non è possibile aprire una sede periferica nella stessa città della sede principale in quanto si tradurrebbe in un raddoppio dei corsi;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Roma dell'istituto «Centro studi psicosomatica» con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 2 dicembre 2010.

Proroga dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n 852/2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed, in particolare, l'art. 10 paragrafo 8, lett. a), che attribuisce agli Stati membri la facoltà di mantenere o stabilire misure nazionali intese a vietare o limitare l'immissione sul mercato nel proprio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta;

Visto il Regolamento (CE) 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;


Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008 – ed, in particolare, l'art. 7 con cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, e con i Regolamenti (CE) numeri 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005;

Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini;

Vista la nota del Ministero della salute n. prot. 24443 del 2 agosto 2010 concernente l'inquadramento della produzione di gelati a partire da latte crudo ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853/2004;



Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità del 14 settembre 2010 in merito al mantenimento delle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano previste dall'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008, dal quale si evidenzia, altresì, una riduzione in termini percentuali dei casi di Sindrome emolitica uremica associati al consumo di latte crudo a partire dal 2009, anno di entrata in vigore della citata ordinanza, rispetto a quelli registrati negli anni precedenti;

Considerato che l'utilizzo di latte crudo non sottoposto ad adeguato trattamento termico nella produzione di gelati comporta i medesimi rischi per la salute del consumatore connessi all'assunzione diretta dello stesso;

Ritenuto, alla luce del parere espresso dal suddetto Istituto superiore di sanità, di dover integrare il testo della citata Ordinanza ministeriale con ulteriori prescrizioni relative alla produzione di gelato prodotto con latte crudo in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, in quanto tali disposizioni costituiscono validi strumenti per l'abbattimento del rischio di infezione da *Escherichia coli* (VTEC) nell'uomo connesso al consumo di latte crudo;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 dicembre 2008 è prorogato al 31 dicembre 2011.

Art. 2.

1. All'art. 3 dell'ordinanza ministeriale del 10 dicembre 2008 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. È vietata la produzione di gelati con latte crudo, in imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, anche qualora si riforniscano di latte crudo direttamente dal produttore primario.

«3. L'operatore del settore alimentare delle imprese di cui al comma 2 ha l'obbligo di sottoporre a pastorizzazione il latte crudo utilizzato per la preparazione di gelati».

Art. 3.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 2 dicembre 2010

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2011ù
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 14, foglio n. 120

11A00530

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 novembre 2010.

Ricostituzione del Comitato INPS di Brescia e le speciali commissioni.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento agli artt. 1, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 riguardante la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 circa la composizione dei Comitati provinciali INPS e art. 46 commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto Comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del Comitato provinciale INPS;

Considerato che, per il prossimo quadriennio, occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Brescia già nominato con decreto D.P.L. Brescia n. 2 del 7 giugno 2006;

Tenuto conto che, originariamente, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989, il Comitato provinciale INPS risultava così composto:

- 1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- 4) il direttore della direzione provinciale del lavoro a seguito del D.M. 7 novembre 1996, n. 687;
- 5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;
- 6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge n. 122/2010 recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e in virtù del quale sono state apportate delle modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;

Visto che sulla base del predetto art. 7, così come chiarito anche dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - segretariato generale - Divisione I, n. 11/1/0001996 del 9 luglio 2010, la riduzione del numero dei componenti

